



COMUNE DI GIURDIGNANO

Provincia di LECCE

ORDINANZA SINDACALE N. 1 DEL 19/05/2025

OGGETTO: MISURE CONTINGIBILI E URGENTI PER IL TAGLIO, LO SFALCIO E LA PULIZIA DI TERRENI AGRICOLI, GIARDINI, SUOLI INCOLTI E AREE IN STATO DI ABBANDONO AL FINE DI PREVENIRE SITUAZIONI DI DEGRADO AMBIENTALE, RISCHI IGIENICO-SANITARI, INCENDI E PERICOLI PER LA PUBBL

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- Il Sindaco riveste nel territorio del Comune di Giurdignano la qualità di Autorità di Protezione Civile, Sanitaria e di Pubblica Sicurezza ed ex art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, adotta ordinanze volte a prevenire ed eliminare situazioni di pericolo per l'igiene e la salute pubblica;
- È necessario intervenire con urgenza per superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana;

CONSIDERATO CHE:

- All'interno dell'abitato del Comune nonché lungo le strade del territorio comunale spesso vi sono terreni agricoli, giardini e/o suoli in genere incolti o in stato di abbandono occupati da erbacce, rovi, siepi, altre essenze arboree o arbustive, nonché da altro materiale;
- I proprietari devono provvedere periodicamente al taglio, allo sfalcio e alla pulizia delle aree che sono nella loro diretta disponibilità, soprattutto nel periodo estivo;

TENUTO CONTO CHE:

- Le predette situazioni di incuria concorrono o possono concorrere ad acuire il fenomeno degli incendi, il quale, oltre a provocare gravi danni al patrimonio boschivo, al paesaggio, all'avifauna e all'assetto idrogeologico del territorio, costituisce pericolo per la pubblica incolumità;

RILEVATO CHE:

- La normativa vigente in materia di prevenzione degli incendi (L. n. 353/2000 e L.R. Puglia n. 38/2016) impone ai proprietari dei terreni agricoli e/o suoli in genere di realizzare entro il 31 maggio di ogni anno ogni misura di protezione volta a prevenire e contrastare l'innesco e la propagazione degli incendi;

RITENUTO, altresì, dover garantire la massima igiene ed assicurare la pubblica salute alla cittadinanza;

VISTI:

- Il Regolamento Comunale di Polizia Urbana;
- Il Regolamento di Igiene e Sanità Pubblica;
- La Legge n. 353/2000;

- La Legge Regionale n. 38/2016;
- Il D.Lgs. n. 267/2000.

ORDINA

A tutti i proprietari di terreni, giardini e/o suoli incolti in genere, ricadenti nel territorio comunale, di provvedere ai seguenti interventi a tutela del territorio, dell'igiene e della salute pubblica:

1. Di procedere a propria cura e spese, entro e non oltre il 31 maggio:

- Al taglio, allo sfalcio, alla pulizia e alla bonifica di tali terreni da erbacce, rovi, stoppie, frasche, cespugli, arbusti e residui di coltivazione;

- Al taglio di siepi, rovi, erbe e rami di alberi sporgenti su strade e/o aree pubbliche che ostruiscono o impediscono la normale circolazione stradale e pedonale o ne occultano la segnaletica stradale;

- Allo sgombero da detriti, immondizie, materiali putrescibili e quant'altro possa essere veicolo di incendio o che possa favorire il proliferare di animali ed insetti nocivi;

2. Di provvedere nel restante periodo dell'anno:

- Al mantenimento delle relative aree in condizioni tali da impedire tanto il nuovo proliferare di erbacce, sterpaglie e altre forme di vegetazione spontanea, quanto l'immissione di rifiuti di qualsiasi specie, sempre al fine di garantirne l'igiene e la sicurezza pubblica;

3. Di vietare per tutto l'anno:

- La bruciatura nel centro abitato di tutti i materiali e prodotti di risulta derivanti dal predetto taglio, sfalcio, pulizia, bonifica e diserbo dei terreni.

AVVERTE

Che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, in caso di mancata osservanza delle prescrizioni contenute nella presente ordinanza, saranno applicate le sanzioni previste dall'art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che dispone il pagamento di una somma di denaro da € 25,00 (Euro venticinque/00) a € 500,00 (Euro cinquecento/00) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni delle ordinanze e dei regolamenti comunali.

DISPONE

- Che agli Ufficiali ed Agenti della Forza Pubblica sia demandata la vigilanza sull'osservanza della presente Ordinanza;

- Che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio on-line;

RICORSO

A norma dell'art. 3, co. 4, della Legge 241/1990, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 06 dicembre 1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale o, in alternativa, potrà proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla stessa pubblicazione.

Il Sindaco

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Giurdignano. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Monica Laura Gravante in data 19/05/2025